

COMUNE DI VILLA SAN SECONDO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza ordinaria - X ordinaria - X in prima - in seconda convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 27 del mese di AGOSTO alle ore 21,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo statuto e dal regolamento, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1.	MUSSANO ROBERTO Sindaco	X	
2.	BARRERA LUIGINO	X	
3.	FERRERO BRUNO	X	
4.	ALESSIO GIANLUCA	X	
5.	FORMICOLA ENZO	X	
6.	GALLIONE DANILO	X	
7.	MAESTRI GIANCARLO	X	
8.	PELISSERO FABIO		X
9.	DEZZANI LUIGI	X	
10.	GARESIO FRANCA	X	
11.	MENEGHELLO PAOLO	X	
	TOTALI	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Giorgio Musso che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Mussano nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- Il comma 682, dell'art.1, della citata Legge di stabilità 2014 stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

Valutato che la stessa normativa demanda al regolamento comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l'applicazione della IUC e dei tributi che la compongono, in particolare:

- la previsione di riduzioni e esenzioni;
- per la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe e la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- per la TASI: la ripartizione della percentuale a carico dell'occupante e quella a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge; la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia; l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Tutto ciò premesso, si è provveduto a redigere una proposta di regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), proposta che viene presentata all'approvazione del Consiglio comunale.

Precisato quanto segue:

- il regolamento proposto è stato suddiviso in 5 capitoli di cui il primo inerente esclusivamente le norme regolamentari di carattere generale della disciplina della IUC mentre gli altri quattro entrano nel merito della disciplina specifica delle tre componenti tributarie ovvero IMU, TASI, TARI e disposizioni transitorie.
- con l'approvazione del regolamento della IUC viene revocato il precedente regolamento dell'IMU, (approvato con deliberazione di C.C. n. _____), in quanto l'intera disciplina dell'imposta viene ora traslata nell'ambito del regolamento IUC e in particolare al Capitolo 2 per quanto concerne gli aspetti più specifici.
- la TARI, disciplinata nello specifico dal Capitolo 4 del regolamento della IUC, sostituisce, dal 1.01.2014, la TARES, quale tassa per il servizio rifiuti. La disciplina della TARES e il corrispondente regolamento comunale approvato con delibera n. C.C. n. _____, rimangono comunque in vigore stante la necessità di continuare nella gestione della TARES anche dopo il 1

Gennaio 2014 per l'applicazione delle disposizioni per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

Considerato che il Capitolo 1 del regolamento riguarda le **disposizioni di carattere generale della IUC**; in particolare viene stabilita la disciplina delle dichiarazioni da presentare a cura dei soggetti passivi, la disciplina legata all'attività di accertamento e le relative sanzioni, le modalità e i termini per le richieste di rimborso e il calcolo degli interessi, l'abrogazione del precedente regolamento IMU con conseguente entrata in vigore del nuovo regolamento fissata al 1° gennaio 2014.

Si precisa quanto segue :

1. Tra le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel **Capitolo 2 inerente l'IMU**, si segnalano:

- la conferma, come nel precedente regolamento IMU, dell'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- la conferma delle riduzioni della base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
- la conferma dell'esenzione dell'obbligo di versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a 12,00 euro.
- l'IMU, per previsione di legge, non si applica, oltre che alle abitazioni principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche alle seguenti fattispecie:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - in materia di IMU le norme legislative che hanno introdotto la IUC fanno salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201.

2. Le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel **Capitolo 3 inerente la TASI** si segnalano:

- a. il versamento del tributo sarà disposta in due rate (il 16 giugno e 16 dicembre);

b. l'esenzione dell'obbligo di versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore a € 12,00.

c. in relazione a quanto previsto dal comma 682 della legge di stabilità 2014, il regolamento prevede che con deliberazione del Consiglio Comunale annuale vengano individuati, elencati e aggiornati annualmente i servizi indivisibili.

3. Le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel **Capitolo 4 inerente la TARI** si segnalano:

- o la conferma dell'allegato 3) relativo alle “**AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI**”, la conferma delle modalità di determinazione delle tariffe, le riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche, la disposizione per la quale il versamento della tassa va fatto in due rate.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio, come previsto dal comma 692 della Legge di stabilità.

VISTI:

- La Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);
- L'art 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.e i.;
- L'art. 175 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.e i.
- prevede quanto segue:
 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
 - b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29/04/2014 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, corredato dal Bilancio pluriennale degli esercizi 2014-2015-2016 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica riferita agli esercizi 2014-2015-2016, secondo quanto previsto dal 1°, 2° e 3° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, articolo unico, del 19 dicembre 2013, con il quale è

stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, del 13 febbraio 2014, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. _____ del _____ con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014
- Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033/2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 03.Marzo 2014, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO necessario ed obbligatorio approvare il "Regolamento Comunale per la gestione della Imposta Unica Comunale (IUC)" composto di cinque capitoli.

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** il "Regolamento Comunale per la gestione della Imposta Unica Comunale (IUC)" composto di n. 56 articoli più due allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **DI DARE ATTO CHE:**
 - 1) Il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) (così come indicato nello stesso Regolamento);
 - 2) Come previsto dall'art. 21 del Regolamento di cui al punto 1, è abrogato il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. _____ ed è soppressa l'applicazione della TARES a far data dal 1° gennaio 2014 per la quale rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse;
 - 3) Per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia.
- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul Sito del Comune e sul Portale del Federalismo fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni e con le modalità previste dal Ministero nella circolare Prot. n. 4033 del 28.02.2014.

Con successiva e separata votazione ad _____ di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI VILLA SAN SECONDO
Provincia di Asti



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n...35... del

27 AGOSTO 2014

INDICE

CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE “I.U.C.” (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 4
Art. 2	COMPONENTE DEL TRIBUTO	Pag. 4
Art. 3	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”	Pag. 4
Art. 4	DICHIARAZIONI	Pag. 4
Art. 5	MODALITA’ DI VERSAMENTO	Pag. 5
Art. 6	SCADENZE DI VERSAMENTO	Pag. 5
Art. 7	COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE	Pag. 5
Art. 8	RISCOSSIONE	Pag. 5
Art. 9	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	Pag. 5
Art. 10	ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI	Pag. 6
Art. 11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 6

CAPITOLO 2 – REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Art. 12	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 7
Art. 13	ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE	Pag. 7
Art. 14	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	Pag. 7
Art. 15	DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO	Pag. 8
Art. 16	BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI	Pag. 9
Art. 17	IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO	Pag. 9
Art. 18	RIMBORSI E COMPENSAZIONI	Pag. 9
Art. 19	DICHIARAZIONI	Pag. 9
Art. 20	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Pag.10
Art. 21	DISPOSIZIONI FINALI	Pag.10

CAPITOLO 3 – REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI” (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Art. 22	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag.11
Art. 23	PRESUPPOSTO DELLA TASSA	Pag.11
Art. 24	ESCLUSIONI	Pag.11
Art. 25	SOGGETTI PASSIVI	Pag.11
Art. 26	BASE IMPONIBILE	Pag.12
Art. 27	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	Pag.12
Art. 28	DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI	Pag.12
Art. 29	DICHIARAZIONI	Pag.12
Art. 30	SCADENZE DI VERSAMENTO	Pag.12
Art. 31	SOMME DI MODESTO AMMONTARE	Pag.12

Art. 32	RISCOSSIONE	Pag.12
---------	-------------	--------

CAPITOLO 4 – REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” (TASSA SUI RIFIUTI)

Art. 33	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag.13
Art. 34	SOGGETTO PASSIVO	Pag.13
Art. 35	SOGGETTO ATTIVO	Pag.14
Art. 36	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	Pag.14
Art. 37	UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	Pag.15
Art. 38	UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI	Pag.16
Art. 39	UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	Pag.16
Art. 40	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	Pag.17
Art. 41	TRIBUTO AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE	Pag.17
Art. 42	ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI – ATTIVAZIONE E CESSAZIONE DELL’UTENZA	Pag.17
Art. 43	TARI GIORNALIERA	Pag.19
Art. 44	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI	Pag.20
Art. 45	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Pag.20
Art. 46	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	Pag.20
Art. 47	PIANO FINANZIARIO	Pag.21
Art. 48	RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI	Pag.21
Art. 49	ACCERTAMENTO	Pag.23
Art. 50	SANZIONI	Pag.23
Art. 51	RISCOSSIONE	Pag.24
Art. 52	INTERESSI	Pag.24
Art. 53	RIMBORSI	Pag.24
Art. 54	SOMME DI MODESTO AMMONTARE	Pag.25
Art. 55	CONTENZIOSO	Pag.25

CAPITOLO 5 – NORME FINALI

Art. 56	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	Pag.25
---------	---------------------------------	--------

❖ ALLEGATO 1 – TABELLE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE AI FINI TARI

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE “I.U.C.” (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel Comune di Villa San Secondo in attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m. e i..

Art. 2

COMPONENTE DEL TRIBUTO

1. L’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo I.U.C. è composto da:
 - a. **L’imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune,
 - e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell’utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

1. Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina:
 - a) Le aliquote e detrazioni IMU;
 - b) Le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati;
 - c) Le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5 **MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il Versamento della I.U.C. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto modello "F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6 **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'I.M.U. sono quelle fissate per legge: **16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.**
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m. e i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
 - il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre.**
 - Il versamento della **TARI** è fissato in 2 rate, con scadenza **30 settembre – 31 dicembre.**
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione relativo a IMU e TASI, entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 7 **COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE**

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8 **RISCOSSIONE**

1. La I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9 **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 10 **ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della I.U.C. alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la I.U.C., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della I.U.C. sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE “I.M.U.” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Art. 12

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e e.m. e i..
2. L’istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U..
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Villa San Secondo
5. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 D.Lgs. 504/1992.

Art. 13

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Art. 14

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee i valori di riferimento ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. In sede di primo anno di applicazione della I.U.C., sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l’anno 2013.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l’imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l’imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta pagata a tale titolo.
5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

Art. 15

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno

- agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
 3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 4. Relativamente ai fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, nonché ai fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dare corso al relativo accatastamento, nonché ai fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce, con atto deliberativo, il valore venale in comune commercio da utilizzare, quale parametro presunto, ai fini dell'applicazione dell'I.M.U..
 5. Il valore di cui al comma 4 del presente articolo è moltiplicato per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di sedime, corrispondente all'area di ingombro del fabbricato sul terreno, moltiplicata per il numero dei piani.
 6. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
 7. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati dall'articolo 9 comma 1 D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
 8. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal comma 7 del presente articolo.
 9. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
 11. Per pertinenza dell'abitazione principale si intende immobile rientrante, esclusivamente, nella classificazione catastale come categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura non superiore a una unità per ciascuna delle dette categorie catastali, su indicazione del soggetto passivo, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 12. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.
 13. È riconosciuto carattere di ruralità ai fini I.M.U. alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) alla abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole a tempo indeterminato o a tempo determinato nell'azienda per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 14. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

Art. 16

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con sopralluogo e dichiarazione previa domanda a cura del proprietario che allega perizia tecnica asseverata e documentazione fotografica. Ha decorrenza dalla data di rilascio della dichiarazione del Comune e non ha effetto retroattivo.

Art. 17

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'imposta municipale propria non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 18

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. I rimborsi vengono effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 724 e seguenti della legge 147/2013.

Art. 19

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione dell'imposta.
2. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE “T.A.S.I.” (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Art. 22

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art. 1, commi dal 669 al 681 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m. e i. , in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 23

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 24

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 25

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell’art. 1, legge n. 447/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazioni e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti in questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

Art. 26

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s.m. e i..

Art. 27

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676,677,678 della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m. e i..

Art. 28

DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m. e i..

Art. 29

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U.

Art. 30

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m. e i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**.

Art. 31

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta. A ciascun periodo d'imposta corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Art. 32

RISCOSSIONE

1. La TASI è introitata dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili..

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE

“T.A.R.I.” - (TASSA SUI RIFIUTI)

Art. 33

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m. e i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m. e i. al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m. e i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia.
3. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
4. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente i provvedimenti.

Art. 34

SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 35
SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 36
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 3/04/2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazione industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazione artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 37

UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. La TARI è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La quota fissa della TARI dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1- pagina).
6. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di:

DUE PERSONE

7. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo le modalità di cui sopra meglio descritto.

Art. 38

UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

1. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, la quota fissa e variabile della TARI rifiuti è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell’Allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 39

UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base del seguente elenco:

Categorie di utenze non domestiche: Le utenze sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

2. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la TARI prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
3. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La quota fissa della TARI dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
6. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso.

Art. 40

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.

2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 37.

Art. 41

TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Sulla TARI, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il Tributo Ambientale introdotto dall'Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Art. 42

ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI - ATTIVAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 4, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono richiedere al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - e. il tipo di attività svolta e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - h. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - i. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e fatture, l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata
 - j. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - k. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - l. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - m. le superfici escluse dall'applicazione della TARI
 - n. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni
 - o. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
6. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 lettera k o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera d, si applicherà il disposto di cui all'art. 37, comma 6.
7. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
8. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze domestiche e non domestiche la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
11. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

Art. 43

TARI GIORNALIERA

1. E' istituita una TARI giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) ovvero dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS), all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della TOSAP/COSAP o dell'IMS. (PREVISIONE PAGAMENTO IMMEDIATO CON C/C/P)
6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARI giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 1. la superficie occupata;
 2. la classificazione dell'occupazione;
 3. la misura della TARI;
 4. l'importo complessivamente dovuto;
 5. il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.

Art. 44

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARI per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la TARI precedentemente deliberata ed in vigore.
4. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARI per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARI di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

Art. 45

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 46

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata negli Allegati al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare all'entità dei costi di gestione del servizio che si dividono in costi fissi e costi variabili.
Nei costi fissi rientrano:
 - costi amministrativi di riscossione
 - costi di spazzamento stradeNei costi variabili rientrano:
 - costi di raccolta e trasporto RSU
 - costi di trattamento e smaltimento RSU

- costi raccolta differenziata
- costi di trattamento e riciclo

Sia i costi fissi che quelli variabili vengono imputati per il 90% alle utenze domestiche e per il 10% alle utenze non domestiche.

5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Art. 47

PIANO FINANZIARIO

La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro i termini di approvazione del Bilancio.

Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 48

RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione quale,
3. ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.
6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
7. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) Comunicare ed allegare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Riduzioni per le utenze domestiche:

9. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota riferita ai componenti del nucleo familiare residente stabilendo in 4 il numero massimo dei componenti del nucleo stesso.
10. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, della data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
11. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Alla tariffa non si applicano riduzioni alle utenze non domestiche non stabilmente attive.

Art. 49 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 2 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 52. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 50

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 51

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate trimestrali, da stabilire con apposita delibera consiliare unitamente alla definizione delle aliquote.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 52

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 53
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 52, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 54
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 55
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

CAPITOLO 5 – NORME FINALI

ART. 56
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE – CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	<i>Nucleo familiare con 1 componente</i>
2	<i>Nucleo familiare con 2 componente</i>
3	<i>Nucleo familiare con 3 componente</i>
4	<i>Nucleo familiare con 4 componente</i>
5	<i>Nucleo familiare con 4 componente</i>
6	<i>Nucleo familiare con 4 componente</i>

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE – CLASSIFICAZIONE

Comuni fino a 5.000 abitanti
<ol style="list-style-type: none">1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto2. Campeggi, distributori carburanti3. Stabilimenti balneari4. Esposizioni, autosaloni5. Alberghi con ristorante6. Alberghi senza ristorante7. Case di cura e riposo8. Uffici, agenzie, studi professionali9. Banche ed istituti di credito10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto14. Attività industriali con capannoni di produzione15. Attività artigianali di produzione beni specifici16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie17. Bar, caffè, pasticceria18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari19. Plurilicenze alimentari e/o miste20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante21. Discoteche, night club

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

N. REG.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione Albo Pretorio on line che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Responsabile gestione Albo Pretorio on line

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
- Per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile gestione Albo Pretorio on line

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizioni.

Il Responsabile gestione Albo Pretorio on line